



COMUNE DI TRANI
n. 2604 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 14/08/2018 al 28/09/2018
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

Deliberazione n. 01 in data **21/08/2018** del Commissario ad acta

(con le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del TUEL - D.Lgs. 267/2000)

oggetto: Ottemperanza sentenze TAR Bari 4277/2010 e 1243/2017. Reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il Viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 25/C p.lla 2168, con modifica dell'art. 6.04.2.1-bis delle NTA. - Variante strutturale al PUG ex artt. 11 e 12 (co.1) della LR 20/2001. ADOZIONE DPP.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 21 del mese di Agosto, nella sede municipale della Città di Trani, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo LAZZARO, per le operazioni di verbalizzazione, e del Dirigente dell'Area Urbanistica Arch. Giacomo LOSAPIO, il Commissario ad acta Geom. Emanuele MORETTI, Funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia,

1.00 PREMESSO:

1.01 Con sentenza n.1243/2017 (decisa in data 29/11/17, pubblicata in data 06/12/17 ed in pari data trasmessa al Comune di Trani ed alla Sezione Urbanistica Regionale), il TAR Bari - Sezione Terza, accogliendo il ricorso n.256/2017 Reg. Ric. proposto da "De.Le.Va. S.r.l." contro il Comune di Trani, ha disposto quanto segue:

"... dichiara l'obbligo del Comune di Trani di provvedere sull'istanza-diffida di parte ricorrente, con provvedimento espresso, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Sezione Urbanistica del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, con facoltà di delega, affinché provveda il luogo dell'Amministrazione inadempiente nei sensi e nei termini di cui in motivazione" (entro l'ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura di parte ricorrente).

Nett



- 1.02 Detta sentenza n.1243/2017 si riferisce alla precedente dello stesso TAR Bari (Sezione Seconda) n.4277/2010, con cui per il medesimo suolo è stato accolto il ricorso n.1269 Reg. Ric., proposto da "De.Le.Va. S.r.l." contro il Comune di Trani, e per l'effetto annullata la DCC n.8 del 31/03/2009 (di approvazione del PUG) e tutti gli atti ad essa presupposti, limitatamente alle previsioni riguardanti il suolo di proprietà della ricorrente; segnatamente, nella sentenza n.1243/2017 è specificato che risultano annullate le previsioni del PUG per la parte relativa all'indice di fabbricabilità attribuito al suolo in questione.
- 1.03 Con nota della Sezione Urbanistica Regionale prot. 9240 del 21/12/17 è stato richiesto al Comune di fornire tempestive comunicazioni in merito al procedimento in oggetto ed all'adozione dei provvedimenti di propria incombenza ordinati dal TAR e contestualmente, per il caso di ulteriore inottemperanza comunale nei termini fissati, è stato delegato allo svolgimento delle funzioni di commissario ad acta il sottoscritto funzionario tecnico della Sezione medesima (detta nota rimaneva senza riscontro comunale).
- 1.04 Con nota del 09/05/18 l'avvocato di Parte, segnalando il perdurare dell'inerzia del Comune, ha chiesto al commissario ad acta di voler procedere all'espletamento dell'incarico, e con nota del 15/05/18 ha trasmesso documentazione (ricorso al TAR R.G. n.256/2017, incluso atto stragiudiziale di significazione e invito al Comune del 15/03/16; sentenza TAR Bari n.4277/2010; sentenza Consiglio di Stato n.845/2016).
- 1.05 Nell'incontro tecnico in data 05/06/18 con il Dirigente dell'Area Urbanistica (previa convocazione con nota regionale prot. 5004 del 31/05/18 e giusto verbale n.1) si è rilevato che, per effetto dell'annullamento disposto con la sentenza TAR Bari n.4277/2010, gli adempimenti commissariali da svolgersi nella fattispecie puntuale comportano la reintegrazione delle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale, limitatamente al suolo dei ricorrenti in epigrafe individuato.
Il relativo procedimento amministrativo, disciplinato dagli artt. 11 e 12 (co.1) della LR 20/2001, richiede *in primis* l'adozione di un "documento programmatico preliminare" (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del provvedimento da assumersi, la cui elaborazione, in uno allo schema di deliberazione ai sensi dell'art. 11/co.1 della LR 20/2001, è stata demandata al Dirigente dell'Area Urbanistica, di concerto con il commissario medesimo.
- 1.06 Il Dirigente dell'Area Urbanistica ha predisposto il "documento programmatico preliminare" (DPP), riportante la data del 21/08/2018.
Sulla scorta del predetto DPP si esprimono le determinazioni che seguono.

2.00 CONSIDERATO:

- 2.01 Il suolo in argomento è sito nell'abitato di Trani, è ricompreso tra il Viale Falcone e la linea ferroviaria ed in catasto è riportato nel fg. 25/C, part.lla 2168 dell'estensione di mq 1725; è ineditato.
Geometricamente si configura come una fascia stretta e allungata, parallela ai binari.
Nel PRG approvato con DM LLPP 3990/71 il suolo era destinato a parcheggio pubblico, non realizzato.

